

## **TI\_GERICHTE 30.2003.68 vom 4. Juli 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-07-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2003.68](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.68)

FR: TI\_GERICHTE 30.2003.68 du 4 juillet 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2003.68 del 4 luglio 2003

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

luglio 2003 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 12 febbraio 2003 presentato da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ contro la decisione emessa d alla Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_ viste \_\_\_\_\_ le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_; letti ed esaminati gli atti. ritenuto, \_\_\_\_\_ in fatto A. Con decisione

#### **E. 7**

Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCS, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Il conducente deve in particolare rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC). Prima di partire (e/o ripartire), il conducente deve assicurarsi che non causa pericoli a bambini o ad altri utenti della strada, dove, se la visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra di retromarcia deve essere eseguita con l'aiuto di un'altra persona, in quanto non sia escluso qualsiasi pericolo (art. 17 cpv. 1 ONC).

#### **E. 8**

Dai documenti agli atti si evince con inequivocabile chiarezza che \_\_\_\_\_ nelle circostanze di tempo e luogo di cui alla decisione impugnata, ha effettivamente eseguito la manovra di retromarcia testé descritta. Egli, per sua stessa ammissione, non si è però avveduto della vettura retrostante, asserendo in particolar modo nel suo verbale di interrogatorio 12.12.2002, a pag. 2 quanto segue: “ retrocedendo, ho guardato negli specchietti retrovisori esterni e non ho scorto veicoli, pure in precedenza non avevo scorto veicoli circolare dietro di me. Ho eseguito la manovra di retromarcia a passo d'uomo, molto lentamente, nel contempo guardavo sempre gli specchietti, dato che alla mia destra vi era ubicato un muretto. Fatto pochi centimetri (ca. 50) di spostamento, ho sentito l'urto e quindi mi sono subito fermato.” Il ricorrente prosegue poi dichiarando che “ sceso dal mezzo, mi sono reso conto di quanto successo, però ho qualche dubbio. Ossia, non sono sicuro se sia stato io ad urtare, o sia stata la conducente dell'autoveicolo a tamponarmi prima” . Sia come sia, tali asserzioni non lasciano dubbio alcuno circa l'infrazione commessa dal ricorrente, il quale non si è in alcun modo avveduto di una vettura che pure era manifestamente posizionata a tergo dell'autobus (poco importando il fatto che la stessa fosse ferma oppure in movimento, e risultando irrilevante la questione a sapere circa l'eventuale distanza di tale vettura dall'autobus al momento della relativa manovra di retromarcia; manovra, che, per stessa ammissione del ricorrente, è avvenuta, sino al momento della collisione, sull'arco di circa mezzo metro lineare e a passo d'uomo, non potendo dunque necessariamente

implicare un tempo di manovra superiore a brevissimi istanti, ciò che avrebbe senz'altro permesso al ricorrente, se estremamente vigile ed attento, di intravedere in ogni momento ogni e qualsivoglia vettura sopraggiungente da tergo a qualsiasi velocità e di arrestare conseguentemente la sua manovra) non avendo egli saputo prestare dunque particolare attenzione alla strada e alla circolazione ed avendo eseguito una manovra di retromarcia, per di più in prossimità di una semicurva, senza particolari accorgimenti, quali segnalazioni con gli indicatori lampeggianti e l'eventuale possibile richiesta di aiuto alla supervisione della viabilità da parte terzi come ad esempio il conducente dell'autoarticolato fermo sulla corsia opposta (che neppure il ricorrente ha del resto pensato di notificare come eventuale testimone dell'accaduto). Come ciò sia potuto accadere, neppure il ricorrente riesce sostanzialmente a comprenderlo e a spiegarselo. Ma tant'è. La disattenzione del ricorrente è risultata essere manifesta poiché egli non ha visto una vettura retrostante che, nella concreta fattispecie, non poteva in alcun caso non essere vista, da cui la improvvida collisione.

#### **E. 9**

Che il ricorrente non abbia saputo prestare la necessaria attenzione nella manovra di retromarcia è d'altronde fatto ancor più grave se solo si considera che la manovra in questione non risultava del tutto scevra da pericoli, considerato l'intenso traffico in quella zona e a quell'ora, e conto tenuto della presenza di molte persone sull'automezzo (in particolare fanciulli in tenera età) attorno alla cui protezione ruota tutta la Legge in materia di circolazione stradale e che, anzi, la giustifica e le dà fondamento costituzionale.

#### **E. 10**

Il ricorrente allega poi la circostanza secondo la quale il disco orario dell'odocronografo dell'autobus non avrebbe segnalato, al momento della predetta collisione, alcuna posizione di movimento da parte del mezzo meccanico in questione. Troppo poco, onestamente, per potere proscioglierlo. In primo luogo poiché tale circostanza è rimasta, appunto, meramente allegata, il ricorrente non essendosi avvalso delle facoltà conferitegli dall'art. 12 cpv. 1 LPContr e non avendo di conseguenza sufficientemente sottomurato le proprie asserzioni. In secondo luogo, poiché è circostanza notoria che il disco orario dell'odocronografo, a dipendenza del sistema tecnico adottato (a cordina o a impulsi elettrici) non sempre permette di verificare tecnicamente l'inserimento o meno della retromarcia di un autoveicolo, meno che meno in caso di velocità ridotta a passo d'uomo, e risultando pertanto un mezzo di prova di dubbia affidabilità. In terzo luogo poiché la predetta allegazione sarebbe comunque crassamente contraddetta dalle stesse ammissioni del ricorrente che, come rilevato sopra, ha affermato di avere eseguito la manovra di retromarcia e di avere, dopo pochi centimetri di spostamento, notato l'urto. Anche su tale punto il gravame non merita dunque accoglimento.

#### **E. 11**

. Giusta l'art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con l'arresto o con la multa. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze, e richiamate in particolare le predette corresponsabilità e concolpe concomitanti della conducente del veicolo sopraggiungente da tergo, ritiene l'(esigua) entità della multa inflitta al ricorrente confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr). Per questi motivi visti gli artt. 31 cpv.1, 90 cfr. 1 LCS, artt. 3 cpv. 1, 17 cpv. 1

ONC, artt. 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso 12 febbraio 2003 è respinto. § Di conseguenza, è confermata la multa di fr. 100.- inflitta con decisione 7 febbraio 2003 dalla Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ . 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.00 sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP). 4. Intimazione a: Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , Il giudice: II segretario assessore:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.